



Un incidente... piovuto dal cielo!

A non pochi di noi (almeno una volta, nella nostra carriera professionale), sarà capitato di raggiungere il luogo del sinistro e sentirsi dire che l'infortunato di turno è caduto a terra per cause imprecisate. Certo. All'evidenza dei fatti, non esistono indizi di contatto tra chi è rovinato sull'asfalto e chi, con manovra azzardata, ha determinato la c.d. "turbativa".

Insomma, un incidente... piovuto dal cielo!

Leggi e
Giurisprudenza

Codice Penale
Codice Civile
d. Lgs. 30.04.1992, n. 285
Pret. Catania, 8 marzo 1995
Trib. Cassino, 5 novembre 2004
Cass. Pen., Sez. V, 27.12.2006, n. 42276
Cass. Pen. Sez. IV, 24.11.2010, n. 41571
Trib. Cassino, 04.08.2011
Trib. Vicenza, sez. II, 25 marzo 2013, n. 452
Cass. Civ., Sez. III, 03.04.2013, n. 8104
Cass. Pen., Sez. IV, 30.05.2013, n. 23341

DISCIPLINA

Nei primi due commi dell'art. 2054 del codice civile è stabilito che:

- il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Esclusa quindi la riconducibilità della fattispecie giuridica al caso concreto, per quanto previsto dal primo comma dell'art. 2054, precedentemente citato, deve escludersi la configurabilità del pari concorso alla determinazione del sinistro stradale da parte dei soggetti coinvolti, laddove il conducente del veicolo danneggiante non riesca a dimostrare di aver fatto di tutto per impedire l'epilogo infortunistico. Nel contempo, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di per se, automaticamente, il superamento della presunzione di pari colpa del concorrente, essendo altresì necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. In buona

sostanza, per escludere il concorso di responsabilità in un sinistro stradale, è necessario dimostrare il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza. Pertanto, non vale la dimostrazione di aver rispettato le regole del codice della strada, dovendosi richiedere al conducente di un veicolo, un generale obbligo di rispetto delle norme di prudenza, così come allo stesso modo non può ritenersi in colpa il conducente che abbia violato una delle norme del codice della strada, se fra tale violazione ed il sinistro non sussiste un valido nesso causale: di talché, l'eventuale infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

Per concludere, il conducente di un veicolo in circolazione, è tenuto a fronteggiare anche le altrui imprudenze o negligenze che siano prevedibili o qualsiasi turbativa di traffico che possa improvvisamente intralciare la circolazione.

NOTE OPERATIVE

Ciò premesso, è del tutto evidente che uno dei compiti principali e non derogabili, in capo alla polizia stradale, è proprio quello di accertare ogni fatto che possa avere determinato danno a cose e persone e quindi, le eventuali violazioni che ne hanno determinato la causa o comunque riconducibili al comportamento degli utenti stradali coinvolti (anche indirettamente) nel sinistro stesso (artt. 11, 12 C.d.S.).

In concreto, laddove dai rilievi del sinistro stradale emerga che l'occupazione della strada da parte del veicolo ritenuto responsabile di avere determinato "turbativa", ancorché fermato in tempo utile per evitare un impatto, ma in modo tale da determinare la perdita del controllo del veicolo di controparte e con ciò determinare, causalmente, la produzione dell'evento infortunistico stesso, individua la causa concorrente che ha determinato il sinistro e, pertanto, ancorché indipendente dall'azione del colpevole, non è escluso il rapporto di causalità tra la condotta del primo (sempre se caratterizzata imprudenza, negligenza o imperizia) e l'evento (art. 41 c.p.).

A parere di chi scrive, dunque, nel momento in cui, a seguito dei rilievi di sinistro stradale con procurate lesione e senza scontro tra le parti coinvolte, dovessero emergere elementi tali da fare ritenere che il comportamento dell'uno (c.d. "turbativa") abbia comunque determinato l'altro a porre in essere una manovra improvvisa e sconveniente, tanto da fargli perdere il controllo del veicolo - sempre che la repentina ed imprevedibile azione altrui sia da ritenere causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento - chi ha determinato la turbativa⁽¹⁾ è comunque responsabile della violazione all'art. 140 del Nuovo Codice della Strada, in quanto gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

All'accertamento della violazione non consegue alcuna sanzione amministrativa specifica (salvo che il singolo comportamento, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli del citato codice, sia fissato dagli artt. 141 ss.), potranno essere applicate quelle connesse (quale il ritiro della patente di guida di cui agli artt. 222, 223 C.d.S.), ma se ne darà comunque atto nel relativo verbale di contestazione⁽²⁾ ove, tra l'altro, saranno specificati i motivi che fanno ritenere quel comportamento contrario a quanto stabilito dal c.d. "principio informatore della circolazione stradale". ■

(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

(1) In realtà, un vero e proprio concetto giuridico di turbativa non è rinvenibile, nel nostro ordinamento, se non riconducendo tale concetto a quella situazione di oggettivo ostacolo (capace di limitare o rallentare la circolazione stradale) o impedimento (capace di non consentire la circolazione stradale), atta a generare situazioni pericolose, in conseguenza delle quali si verificano eventi che, normalmente, non si sarebbero verificati, a maggior ragione, il sinistro stradale.

(2) Più in generale, laddove la situazione di pericolo venga acclarata, l'utente della strada sarà comunque sanzionato ai sensi dell'art. 15, comma 2 (rif. comma 1, lett. a) del C.d.S. e, qualora lo stato di pericolo sia talmente grave da avere determinato anche una vera e propria privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa, quello potrà essere punito - a titolo di delitto - dall'art. 610 c.p. (violenza privata): reato istantaneo, quest'ultimo, che si consuma nel momento in cui la controparte è costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa, ivi compresa la manovra che ha poi determinato il nefasto evento. Si segnala che nel delitto di violenza privata, sebbene il fermo non sia consentito, l'arresto il flagranza è consentito e si procede sempre d'ufficio.